Annullamento in autotutela del bando di gara

CIG 82457987C4

Ufficio: N.A.

Procedura di scelta del contraente: N.A.

Struttura Competente: N.A.

RUP: N.A.

Partecipanti:

N.A.

Data atto: N.A.

Procedure relative:

Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di revisione legale del bilancio di esercizio, di revisione limitata volontaria del bilancio intermedio semestrale e del rendiconto del Fondo Unico Giustizia – penale, per gli anni 2020-2021-2022, in favore di Equitalia Giustizia SpA

Importo appalto: € N.A.

Importo aggiudicazione: € N.A.

Aggiudicatario: N.A.

Data di pubblicazione: 01/02/2021

Data di scadenza: N.A.

Data pubblicazione stazione appaltante: N.A.

Procedura scelta contraente: N.A.

Data inizio lavori forniture: N.A.

Data ultimazione lavori forniture: N.A.

Allegati:

DETERMINA N. 7_2021.pdf | 2.3 MB

Note:

N.A.

Equitalia Giustizia SpA
Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma
Tel. 06.95940376-7 www.equitaliagiustizia.it

L'Amministratore delegato

Prot. 7352-EQUIGIU-2021

DETERMINA N. 7 DEL 01.02.2021

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Oggetto: Provvedimento di annullamento ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di revisione legale del bilancio di esercizio, di revisione limitata volontaria del bilancio intermedio semestrale e del rendiconto del Fondo Unico Giustizia – penale, per gli anni 2020-2021-2022, in favore di Equitalia Giustizia SpA – CIG 82457987C4

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

in base ai poteri conferiti con delibera del Consiglio di amministrazione del 02.12.2020 e del 22.01.2021

- vista la legge 241 del 7 agosto 1990, la quale stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza;
- visto, in particolare, l'art.21-*nonies* della legge 241/1990 *Annullamento d'ufficio*, che dispone che *Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo*;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii. recante *Codice dei contratti pubblici* (d'ora in poi anche Codice o Codice dei contratti), alle cui disposizioni Equitalia Giustizia SpA (d'ora in poi anche Società) è soggetta in quanto organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Codice;
- visto il *Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie stipulati da Equitalia Giustizia SpA*, approvato dal Consiglio di amministrazione della Società il 26 aprile 2018 (d'ora in poi Regolamento);

premesso e considerato che

- con determina n.22 del 19 marzo 2020 la Società provvedeva alla pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio di revisione legale e di revisione volontaria per gli anni 2020-2021-2022 attraverso una procedura di gara aperta ai sensi dell'art.60 del Codice - CIG 82457987C4;
- con determina n.27 del 4 maggio 2020 - in ragione di quanto disposto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* (c.d. decreto cura Italia) - la Società disponeva il differimento del termine di presentazione delle

offerte posticipandolo al 20 giugno 2020 e, di conseguenza, del termine di apertura delle offerte apportando le seguenti modifiche al bando di gara e al disciplinare: "richiesta chiarimenti: 03.06.2020; presentazione delle offerte: 20.06.2020, ore 12:00; seduta pubblica di sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 23.06.2020, ore 11:30";

- alla data di scadenza sopra indicata risultavano pervenute sei offerte;
- a seguito degli esiti della verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, la Commissione giudicatrice si riuniva in seduta riservata al fine di procedere a una preliminare analisi dei criteri di valutazione previsti nel disciplinare di gara e nello schema di offerta tecnica per meglio comprendere le modalità procedurali e operative di pertinenza della stessa;
- in tale seduta veniva però rilevata l'apparente non esplicitazione della "regola ovvero metodo in applicazione dei quali è possibile convertire i coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione agli elementi qualitativi in punteggio finale attribuito dalla commissione in relazione ai medesimi elementi";
- a una più attenta disamina dei punti da 16.1 a 16.4 del Disciplinare e dello Schema di offerta tecnica, come diffusamente illustrato dal Legale incaricato nella sua relazione dell'11.01.2021 (che pur non materialmente allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale), è risultata confermata la lacunosità ovvero contraddittorietà nella individuazione dei parametri di valutazione, tale da non rendere chiare le modalità di attribuzione dei punteggi e intellegibile l'*iter* logico che i commissari dovrebbero seguire nella valutazione;

atteso e considerato peraltro che

- ai sensi dell'articolo 95 del Codice dei contratti, 1. *I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte* […] 8. *I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi*;

ritenuto pertanto che

- ai sensi della norma citata e secondo la giurisprudenza amministrativa, pur se le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica, è illegittima l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche laddove non sorretta da motivazione sufficiente, logica e non arbitraria; la stazione appaltante, inoltre, non può applicare regole di ponderazione o criteri/sotto-criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti;

atteso che

- la Società si è avveduta di aver indicato nel Disciplinare di gara criteri di valutazione che non sono risultati sufficientemente precisi e dettagliati, alla luce della normativa e della giurisprudenza;

- tale discrasia costituisce un vizio di legittimità in merito agli elementi che devono essere presi in considerazione dalla commissione giudicatrice per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa e introduce un inammissibile limite alla parità di trattamento tra gli offerenti;
- il potere di annullamento in autotutela di una gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara,
- come dato atto e deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società nella riunione del 22.01.2021, anche sulla base della relazione resa dal Legale incaricato, risulta necessario e opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della gara in oggetto, posto che nel caso di specie ne sussistono i presupposti in ragione di quanto segue:

 a. la lacunosità e contraddittorietà nella individuazione dei parametri di valutazione è tale da rendere non chiare le modalità di attribuzione dei punteggi e intellegibile l'*iter* logico che i commissari dovrebbero seguire nella valutazione;

 b. l'interesse legittimo, attuale e concreto all'annullamento è dato dall'opportunità di evitare, in futuro, contenziosi che potrebbero impegnare la Società per periodi più o meno lunghi e, pertanto, sospendere l'acquisizione del servizio che invece, in aderenza a obblighi di legge, è essenziale e deve essere svolto senza soluzioni di continuità;

 c. il potere di autotutela viene esercitato entro un termine ragionevole, essendo stati gli atti di gara pubblicati con determina del 19.03.2020;

 d. a oggi, non v'è stata alcuna valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate e nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza del provvedimento in autotutela.

 Al contempo, si dovrà a breve procedere all'avvio di una nuova procedura di gara, il cui oggetto avrà come riferimento la revisione legale e volontaria per gli anni 2021-2022-2023.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- di annullare in autotutela, ai sensi dell'art.21-*nonies* della legge 214/1990 e ss.mm. e ii., per le motivazioni di cui sopra, la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di revisione legale del bilancio di esercizio, di revisione limitata volontaria del bilancio intermedio semestrale e del rendiconto del Fondo Unico Giustizia - penale, per gli anni 2020-2021-2022, in favore di Equitalia Giustizia SpA - CIG 82457987C4;
- di disporre che quanto come sopra determinato venga comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura a evidenza pubblica;
- di pubblicare la disposizione di cui al presente provvedimento con i medesimi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione del bando di gara.

L'Amministratore delegato

Paolo Bernardini

[Firmato digitalmente]

Firmato digitalmente da

Paolo Bernardini

C = IT